



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
AREE DI SUPPORTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Formazione, Politiche Giovanili e Sostegno alla Persona

via Ripamonti 42 – 20141 Milano - tel. 02 58382580/696
E-mail: handicap@milano.istruzione.lombardia.it

Milano, 4/7/2005
prot. n. 36832

AI DIRIGENTI
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI
DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL TERRITORIO DELLA ASL MILANO UNO

Oggetto: Intesa somministrazione farmaci a scuola

Si comunica che è stata sottoscritta dal Commissario Straordinario della ASL Milano 1 e dal dirigente di questo C.S.A., l'Intesa sulla somministrazione dei farmaci a scuola, (allegato) che ha validità per il solo territorio della ASL Milano 1 e si estende perciò, a tutte le Scuole statali e paritarie dei Comuni compresi nello stesso territorio.

L'Intesa costituisce strumento di aiuto per la Scuola e la famiglia finalizzato a garantire la frequenza scolastica degli allievi con patologie croniche necessitanti di somministrazione di farmaci in orario scolastico

Si precisa che la somministrazione dei farmaci è assicurata solo agli allievi con patologie croniche e seguendo le procedure definite dal protocollo d'Intesa.

Allegato:
Protocollo d'Intesa somministrazione farmaci a scuola

IL DIRIGENTE
F.to dott. Antonio Zenga

Riferimento:
dott. Salvatore Famiglietti

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Premessa

Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie acute o croniche possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico durante l'orario di scuola.

Tale necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche (diabete giovanile p.es.), non può costituire ostacolo alla frequenza scolastica dell'alunno; l'essere portatori di una patologia cronica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente.

Al fine di evitare incongrue somministrazioni di farmaci in ambito scolastico, ma nel contempo salvaguardando il diritto alla cura degli studenti portatori di patologia cronica,

si conviene quanto segue:

Articolo 1: Autorizzazione

- In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute (vedi art.7)
- In ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico.
- La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore alla Direzione Scolastica, dietro presentazione di una prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta e previa compilazione del modulo allegato controfirmato dal dirigente scolastico.
- Da parte degli operatori scolastici possono essere somministrati solamente farmaci per bocca e per aerosol; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso di urgenza e per rarissimi casi particolari (vedi art.7). La somministrazione per tale via può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario (e quindi non istituzionale) fra genitori ed operatori scolastici. Anche in questo caso è necessaria l'autorizzazione di uno dei genitori e la prescrizione del medico curante.
- Nel caso in cui il dirigente scolastico ravvisasse l'incongruità della richiesta, richiede per iscritto parere al medico dell'UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport (di seguito UOS MPCs), competente territorialmente.

Articolo 2: Il Dirigente Scolastico

- Autorizza la somministrazione del farmaco, una volta acquisita la documentazione dal genitore/tutore.
- Individua il personale che offre la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco.
- Organizza, all'occorrenza, momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione dell'UOS MPCs.
- Garantisce la corretta conservazione del farmaco.
- Garantisce un luogo idoneo per la somministrazione della terapia.
- Stila la procedura da attuare in caso di emergenza sanitaria.

Articolo 3: il personale scolastico, docente e non docente

Il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco:

- Partecipa ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico
- Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione.
- È sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica, se effettuata nelle modalità concordate

In ogni caso, il personale scolastico è obbligato alle prime e più semplici manovre di primo soccorso, in caso di emergenza sanitaria.

Articolo 4: l'U.O.S. Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport dell'ASL Prov.di Milano 1

- Organizza la gestione dei casi clinici più complessi, attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, medici curanti etc.)
- Esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico.
- Qualora sia necessario l'intervento di un operatore sanitario per la somministrazione per via parenterale di un farmaco (es. insulino terapia), reperisce le risorse umane attraverso l'intervento del Direttore di Distretto.
- Si rende disponibile all'organizzazione di incontri di informazione/formazione degli operatori scolastici su particolari patologie (diabete giovanile, allergie, etc).

Articolo 5: il genitore/tutore

- Fornisce al Dirigente scolastico la documentazione prescritta
- Fornisce al dirigente scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze
- Fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza, così da garantire, soprattutto nelle terapie continuative, la validità del prodotto in uso.

Articolo 6: Autosomministrazione

Premesso che l'autosomministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche (diabete, asma allergico), anche in questo caso il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione del modulo, a cui dovrà essere sempre allegata la prescrizione del medico curante.

Nel caso di studenti maggiorenni, verrà fatta da parte dello studente comunicazione al Dirigente scolastico per presa d'atto da parte di quest'ultimo.

Articolo 7: Situazioni cliniche particolari

- **Iperpiressia**

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, la somministrazione di paracetamolo per bocca può avvenire in caso di insorgenza di febbre >38°C ed impossibilità da parte del genitore/tutore o di suo delegato al ritiro dell'alunno, previa autorizzazione, rilasciata preventivamente alla Direzione scolastica dal genitore/tutore stesso.

Il genitore indicherà nell'autorizzazione il dosaggio abituale di farmaco che viene somministrato al bambino.

- **Convulsioni febbrili**

Nella scuola dell'infanzia, in bambini che abbiano una storia di convulsioni febbrili, può essere richiesta dai genitori la somministrazione, in prima istanza, di un farmaco antipiretico in caso di episodio febbrile. Il dosaggio del farmaco verrà indicato dal medico curante in base alla soglia epilettogena del piccolo paziente.

Quando vi sia la richiesta di somministrazione di anticonvulsivanti per via rettale, in caso di crisi convulsive in atto, tale somministrazione potrà essere effettuata dagli operatori scolastici solo in virtù di un rapporto fiduciario ed a fronte di una autorizzazione del genitore/tutore e della prescrizione del medico curante, che precisi diagnosi, posologia e situazioni in cui è richiesta la somministrazione.

Il dirigente scolastico avrà cura di individuare gli operatori scolastici di riferimento e, all'occorrenza ed in collaborazione con l'UOS MPCS, di organizzare un momento formativo, coinvolgendo il Medico curante del bambino.

In ogni caso, all'emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il genitore/tutore.

- **Allergia con rischio di shock anafilattico:**

Nel bambino-ragazzo con allergia alimentare non si può escludere, anche se non si è verificata mai per il passato, la eventualità di una reazione anafilattica e successivo shock.

Quest'ultimo è una eventualità che, alla sua manifestazione, richiede la iniezione per via intramuscolare di adrenalina, farmaco "salvavita", in attesa dell'arrivo degli operatori del 118 che dovranno essere attivati secondo il piano per le emergenze stilato dal dirigente scolastico.

Lo shock anafilattico, essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta una eccezione alla regola enunciata all'art. 1, per cui il personale scolastico non somministra generalmente farmaci per via parenterale.

Il genitore/tutore

- segnalerà al Dirigente scolastico la problematica, fornendo la documentazione sanitaria relativa, stilata da parte del medico curante, in cui saranno indicati con precisione i provvedimenti di tipo dietetico da adottare in ambito scolastico (in particolare nel caso in cui il bambino-ragazzo frequenti la mensa

scolastica) nonché gli interventi farmacologici necessari in caso di crisi, comprendenti la eventualità della somministrazione di adrenalina.

- fornirà i farmaci necessari
- darà il suo contributo nell'ambito della formazione-informazione del personale scolastico
- svolgerà un ruolo facilitatore nelle relazioni con il medico curante.

Il dirigente scolastico

- provvederà ad informare gli operatori scolastici, docenti e non docenti, sulla problematica relativa allo studente-alunno
- organizzerà incontri di formazione-informazione per il personale scolastico, con la collaborazione del Medico di UOS MPCs.
- stilerà un protocollo di intervento per l'emergenza "shock anafilattico" ("chi fa cosa") sulla scorta delle linee-guida fornite dalla UOS MPCs.

L'UOS MPCs

- raccoglierà le segnalazioni provenienti dalle istituzioni scolastiche o dai genitori/tutori
- coordinerà le attività centrate attorno al singolo caso
- approfondirà il caso con i genitori, con gli operatori scolastici, con il medico curante per conoscere i bisogni specifici del singolo caso
- collaborerà alla informazione/formazione degli operatori scolastici, attivandosi in prima persona e/o coordinando le attività informative/formative del medico curante, (pediatra di libera scelta /medico di base o specialista)
- supporterà, sulla base delle linee-guida della UOS MPCs, il Dirigente scolastico nella stesura del protocollo di intervento nella emergenza

In ogni caso, all'emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 ed avvisare tempestivamente il genitore/tutore.

- **diabete giovanile:** si fa riferimento a quanto enunciato dalle Linee Guida Regionali sull'argomento.

Articolo 8: Gestione dell'Emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell'evento

Rientra tra i compiti del Dirigente scolastico elaborare il protocollo di gestione delle emergenze.

Articolo 9: durata della validità della presente intesa

- a. Il presente accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.
- b. Almeno sei mesi prima della scadenza del primo quinquennio, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.

Milano, 01/07/2005

IL DIRIGENTE
DEL C.S.A. DI MILANO
F.to Dr. Antonio Zenga

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ASL
DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
F.to Dott. Maurizio Amigoni

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE
DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO**

SOMMINISTRAZIONE a minorenni

Anno scolastico

Io sottoscritto
genitore dell'alunno
frequentante la classe/sezionedella scuola /primaria/secondaria

chiedo

la somministrazione allo stesso di terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione medica allegata.

Autorizzo, contestualmente, il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco e sollevo lo stesso personale da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica di cui alla allegata prescrizione medica e di seguito descritta.

la possibilità che lo stesso si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione medica allegata .

Farmaco
Dosi
Orari
Periodo di somministrazione
Modalità di conservazione.....

Data	firma del genitore/tutore	firma del Dirigente Scolastico
------------	------------------------------------	---

Note

La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico
Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello stesso anno scolastico se necessario.
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l'anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico.
I farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia.

**AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
IN AMBITO SCOLASTICO**

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Residente Tel.

Scuola Classe

Dirigente scolastico

**Constata l'assoluta necessità si autorizza la somministrazione in ambito e orario scolastico dei
seguenti farmaci:**

Nome commerciale del farmaco

Dose e modalità di somministrazione

.....

Orario:

1a dose 2a dose 3a dose 4a dose

Durata terapia

.....

Modalità di conservazione

.....

Nome commerciale del farmaco

Evento

.....

.....

Dose e modalità di somministrazione

.....

Eventuali note di primo soccorso

.....

.....

Data

Timbro e firma del medico

.....